

COPIA

CE 4769/10

AVV. D'ONOFRIO

TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE LAVORO

2 copie Es.Proc

2 copie Es.attr.

TRIBUNALE DI NAPOLI

1a Sezione Lavoro e Prev

Facciate n. 100/10

Richiede n. 100/10

Presidenza

(art. 101-11273-1131)

Napoli. 28 SET. 2010

Il Cancellier

Il Giudice di Napoli in composizione collegiale,  
persone dei magistrati  
dr.ssa Ada Bonfiglio  
dr.ssa Gabriella Marchese  
dr. Ciro Cardellicchio

Giudice  
Giudice relatore

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 settembre 2010, nel reclamo iscritto sotto il n.r.g. 34541\10

*Massimo Arturo*  
*25-7-10*

TRA

Castaldo Rosanna rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Arturo

E

Regione Campania in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'avv. D'Onofrio

AVV 16773

All' esito della discussione orale, letti gli atti del procedimento, sciogliendo la rileva l'infondatezza della domanda.

Sussiste la giurisdizione del giudice adito.

E' in discussione esclusivamente il diritto della ricorrente all'inserimento negli elenchi dei dipendenti precari, per la partecipazione alla procedura di stabilizzazione presso gli enti che hanno inteso promuovere la trasformazione di pregresse posizioni di lavoro.

Il procedimento di formazione degli elenchi non costituisce procedura concorsuale in senso proprio, mancando, rispetto agli aspiranti, non solo qualsiasi giudizio comparativo ma anche qualsivoglia discrezionalità nella valutazione dei titoli di ammissione. In senso conforme si richiamano le recenti pronunce della giurisprudenza amministrativa ( cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 03 dicembre 2008, n. 10971 ; TAR Lazio, sez. I, 1304/2008; Tar Veneto, sez. II, 15 novembre 2007 n. 3646 ).

*D. D'Onofrio*  
*M. Arturo*

*[Signature]*

*[Signature]*

Nel merito, occorre premettere la normativa di riferimento e chiarire che, nella fattispecie, viene in rilievo l'articolo 81 della Legge regionale Campania n. 1/2008 che, nel disciplinare "la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale", testualmente prevede:

"1. La regione Campania, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, lettera c), punto 3, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007), nei limiti della propria autonomia e senza alcun onere finanziario aggiuntivo, in coerenza con gli indirizzi fissati per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa nel settore sanitario, promuove la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte da personale precario dipendente, con esclusione dei dirigenti di strutture complesse, degli enti del servizio sanitario regionale, in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

2. I destinatari delle disposizioni di cui al comma 1 sono coloro che alla data del 31 dicembre 2006 risultano aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, con contratti di lavoro a tempo determinato, o coloro che conseguono tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o coloro che sono stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali ne fanno istanza, purché assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di procedure selettive definite dall'assessore regionale alla sanità.

3. È fatto obbligo alle aziende di pubblicizzare l'avvio delle procedure di stabilizzazione mediante avviso anche nel caso in cui non deve darsi corso alle prove selettive di natura concorsuale in quanto già espletate precedentemente all'assunzione a tempo determinato del personale che si stabilizza.

4. (omissis)....."



Osserva il Tribunale come la piana lettura della disposizione non lasci adito a dubbi interpretativi.

La trasformazione interessa esclusivamente i lavoratori dipendenti assunti mediante contratti a tempo determinato. I destinatari sono, dunque, i lavoratori subordinati e non anche quelli legati alla amministrazione con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Questi ultimi sono presi in considerazione al comma 4 della disposizione in esame al solo fine di individuare la complessiva consistenza organica dell'ente per pianificare il procedimento di stabilizzazione.

In ordine al requisito temporale, ai fini del computo utile del triennio necessario per accedere alla procedura sono alternativamente previste tre distinte ipotesi:

A) che gli anni di servizio anche non continuativo siano stati integralmente svolti entro la data del 31 dicembre 2006;

B) che sia conseguito tale requisito sulla base di contratti stipulati anteriormente al 29 settembre 2006 anche se conclusi successivamente al 31 dicembre 2006;

C) che gli stessi siano maturati nel quinquennio anteriore al 4 febbraio 2008 data di entrata in vigore della legge regionale.

Nel caso di specie il requisito dei tre anni di servizio è stato raggiunto sulla base della ipotesi sub C), avendo parte ricorrente prestato servizio quale collaboratore professionale Sanitario Infermiere a Tempo Determinato dal 1\3\2004 al 31\10\2004, dal 12\4\2005 al 11\12\2005 dal 5\4\2006 al 4\12\2006, dal 9\12\2006 al 8\3\2007, dal 9\3\2007 al 30\9\2007, dal 1\10\2007 al 6\2\2008 (data dell'attestato) per un totale di 37 mesi e mezzo.

Nel computo del servizio utile devono essere ricompresi anche i periodi di interdizione anticipata al 100% e all'80%, nonché il periodo di astensione obbligatoria ed i permessi ai sensi della L.1204, equivalenti da un punto di vista normativo al servizio effettivo.

Sussiste, altresì, il requisito del pregiudizio imminente ed irreparabile atteso che, il decreto n.22 del 26 marzo 2010 del



Commissario ad Acta, pubblicato sul BURC n.33 del 28 aprile 2010 ha disposto che "I direttori generali ed i commissari straordinari procedano alla conversione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, per come previsto dall'art. 81 della legge regionale 30 gennaio 2008 n.1, per coloro che risultano inclusi negli elenchi degli ammessi alle procedure di stabilizzazione di cui ai decreti dirigenziali pubblicati sul BURC n. 36 del 10 giugno 2009, nei successivi decreti di modifiche in corso di pubblicazione al 31. 12. 2010 o che conseguono l'inclusione in detti elenchi in virtù di pronunzie giudiziarie messe fino al 31. 12. 2010". Pertanto, tenuto conto che risulta improbabile la definizione di un giudizio ordinario entro tale termine l'accesso agli elenchi per le procedure di stabilizzazione, nei termini prorogati da quest'ultimo provvedimento, sarebbe irrimediabilmente precluso senza il ricorso alla procedura cautelare.

Le spese seguono la soccombenza della Regione Campania.

PQM

Revoca l'opposta ordinanza e per l'effetto


Ordina alla Regione Campania di procedere all'inserimento della sig.ra Castaldo Rosanna negli elenchi del personale ammesso alle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 81 della legge regionale Campania n.1 del 30 gennaio 2008.

Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi €. 1.200,00 oltre iva e cpa con distrazione.

Napoli 7.9.2010

Il giudice estensore

Il Presidente





**D. Massimo**  
Via Melisurgo, 4  
t - Fax 081.5528256

L'anno 2010 il giorno 13 del mese di ottobre il sottoscritto avv. Arturo Massimo, nella qualità e con domicilio indicati in epigrafe, giusta mandato in atti, ha notificato la decisione resa in data 27/09/2010 dal Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro che precede, ai sensi dell'art. 7 della legge 21.1.1994 n.53 (a tanto autorizzato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere adottata nella seduta del 25.06.2010), previa iscrizione al n. 6/2010 del proprio registro cronologico, mediante spedizione di copia conforme all'originale in plico raccomandato dall'Ufficio Postale di Napoli 3 a:

- Regione Campania, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro*  
**Arturo Massimo**  
t - Via Melisurgo, 4  
Fax - Fax 081.5528256  
tempore, con sede in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81 (C.A.P. 80132) a mezzo del Servizio Postale con racc. n. 76403377991-9, mod. 23 L n. 76439699155-2, spedita in data 13/10/2010

Avv. Arturo Massimo



**Arturo Massimo**  
Via Melisurgo, 4  
t - Fax 081.5528256